
**DIREZIONE AFFARI LEGALI E
SOCIETARI**

**GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
DELLE VIOLAZIONI**

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Codice Documento | ESS_PR-ALS-006 |
| Versione e Data di Emissione | Versione 01 – 15/07/2023 |

| |
|--|
| ESS_PR-ALS-006 |
| DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI |
| GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI |
| VERSIONE 01 – 15/07/2023 |

APPROVAZIONE

La presenta procedura è stata approvata dal Comitato Etico in data 15 luglio 2023 e dal Consiglio di Amministrazione di Esselunga in data 19 luglio 2023.

Omissis

| |
|--|
| ESS_PR-ALS-006 |
| DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI |
| GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI |
| VERSIONE 01 – 15/07/2023 |

INDICE

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | SCOPO DEL DOCUMENTO | 4 |
| 2 | APPLICABILITÀ | 4 |
| 3 | RIFERIMENTI | 4 |
| 4 | DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI | 5 |
| 5 | RESPONSABILITÀ | 5 |
| 6 | DESCRIZIONE DEL PROCESSO..... | 5 |
| 6.1 | Compilazione della segnalazione da parte del Segnalante | 6 |
| 6.2 | Compilazione da parte di un soggetto diverso dal Segnalante..... | 7 |
| 6.3 | Analisi della segnalazione | 8 |
| 6.3.1 | Segnalazioni analizzate dal Responsabile Whistleblowing | 8 |
| 6.3.2 | Segnalazioni relative a soggetti in posizioni di conflitto di interessi | 9 |
| 6.4 | Chiusura della segnalazione..... | 9 |
| 6.5 | Archiviazione della documentazione | 10 |
| 6.6 | Reportistica sull'analisi della segnalazione..... | 10 |
| 7 | GARANZIA DI RISERVATEZZA E MISURE DI TUTELA | 11 |
| 8 | CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA | 12 |
| 9 | ALLEGATI | 12 |
| 10 | STORIA DELLE MODIFICHE | 12 |

| |
|--|
| ESS_PR-ALS-006 |
| DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI |
| GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI |
| VERSIONE 01 – 15/07/2023 |

1 SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare la gestione delle *segnalazioni* che hanno ad oggetto:

- violazioni di quanto previsto dalle procedure aziendali, dai manuali interni, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato, oltre alle violazioni di leggi e regolamenti vigenti, ivi inclusi gli illeciti, gli atti e le omissioni legati a violazione della normativa europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente come definiti dal D. Lgs. 24/2023;
- comportamenti posti in essere in violazione dei principi e/o delle norme di comportamento indicate nel Codice Etico e di Comportamento e del Codice di Condotta Fornitori, adottati dal Gruppo Esselunga.

Eventuali violazioni diverse da quanto indicato nell'elenco sopracitato non rientrano nell'applicabilità del presente documento (ad esempio, i reclami di natura commerciale).

Inoltre, la procedura disciplina le forme di tutela garantite al soggetto che effettua la segnalazione, oltre che al soggetto *segnalato* ed a soggetti terzi¹ che potrebbero subire delle ritorsioni in ragione del rapporto con il Segnalante, nei termini previsti dal D. Lgs. 24/2023.

Le misure di protezione di cui sopra sono limitate alle segnalazioni che hanno ad oggetto, come meglio dettagliato all'art.2 del D. Lgs. 24/2023, violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato.

2 APPLICABILITÀ

La procedura si applica ad Esselunga S.p.A. (“Esselunga” o la “Società”) e alle Società da essa controllate che si avvalgono di servizi prestati dalla Società sulla base di quanto stabilito nell'accordo infragruppo (di seguito il “Gruppo Esselunga” o “Gruppo”).

3 RIFERIMENTI

Codice Etico e di Comportamento

Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001 delle società del Gruppo

Codice di Condotta Fornitori

¹ A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare tra i soggetti terzi: il facilitatore che assiste il Segnalante durante la segnalazione; le persone che operano o hanno operato nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante (es. colleghi).

| |
|--|
| ESS_PR-ALS-006 |
| DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI |
| GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI |
| VERSIONE 01 – 15/07/2023 |

Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“General Data Protection Regulation - GDPR”)

Codice della Privacy (“Codice Privacy” o “Codice”): D. Lgs. 196/2003 modificato e aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679*”

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019

4 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Comitato Etico: organo collegiale di Gruppo composto da Responsabile Internal Audit, Direttore Affari Legali e Societari e Direttore Risorse Umane e Organizzazione

OdV: Organismo di Vigilanza

Responsabile Whistleblowing: soggetto avente il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni, anche con l’eventuale supporto di altre funzioni aziendali. Il Gruppo Esselunga ha identificato, quale Responsabile Whistleblowing, il Responsabile Internal Audit di Esselunga S.p.A.

Segnalante: persona che effettua una segnalazione relativa ad un illecito o ad una irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo

Segnalato: soggetto cui si attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione

Whistleblowing: strumento che consente a qualsiasi soggetto di segnalare comportamenti illeciti, anche presunti, di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo

5 RESPONSABILITÀ

Omissis

6 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di gestione delle segnalazioni avviene secondo le seguenti fasi:

- compilazione;

| |
|--|
| ESS_PR-ALS-006 |
| DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI |
| GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI |
| VERSIONE 01 – 15/07/2023 |

- analisi preliminare;
- istruttoria, se applicabile;
- chiusura.

Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione viene notificata al Segnalante l'effettiva ricezione della stessa ed entro 3 mesi la Società fornisce un riscontro.

Il canale per il ricevimento delle segnalazioni da parte delle società del Gruppo Esselunga è costituito da:

- piattaforma informatica;
- incontro richiesto dal Segnalante;
- posta ordinaria da inviare all'attenzione dell'Internal Audit².

La comunicazione di segnalazioni false o infondate, avanzate in malafede, costituisce un comportamento non solo riprovevole, ma anche lesivo dell'efficacia del sistema di gestione delle segnalazioni in quanto ne mina il buon funzionamento e la credibilità.

Il Gruppo Esselunga si impegna a tutelare i soggetti cui è stato potenzialmente arrecato un danno e ad agire in difesa del Gruppo stesso.

6.1 COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL SEGNALANTE

Tutte le segnalazioni devono confluire nella specifica piattaforma informatica denominata “*Comunica Whistleblowing*”, accessibile dal sito istituzionale www.esselunga.it, sezione governance - segnalazione delle violazioni.

Per compilare la segnalazione, il Segnalante deve accedere sul sistema “*Comunica Whistleblowing*”, nonché prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata ai sensi dell'art. 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679.

Il Segnalante dovrà indicare se la segnalazione di violazione è inerente al D. Lgs. 231/01, ad illeciti, atti e omissioni legati a violazione della normativa europea come definiti dal D. Lgs. 24/2023 o alternativamente ai principi e/o norme di comportamento indicate nel Codice Etico e di Comportamento o nel Codice di Condotta Fornitori, come indicato nel Parag. 1 – Scopo del Documento.

Il Segnalante deve fornire il maggior numero di elementi utili a consentire ai soggetti incaricati di effettuare le dovute e appropriate verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

² Esselunga SpA - Ufficio Internal Audit - via Giambologna, 1 - 20096 Pioltello, Milano (Italia)

| |
|--|
| ESS_PR-ALS-006 |
| DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI |
| GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI |
| VERSIONE 01 – 15/07/2023 |

È opportuno che la segnalazione contenga il nominativo o altri elementi che consentano di identificare il Segnalato, ovvero il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati e l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione. La segnalazione deve contenere una chiara e completa descrizione dei fatti, inclusi eventuali comportamenti omissivi.

Le segnalazioni inserite nella piattaforma informatica “*Comunica Whistleblowing*” vengono ricevute dal Responsabile Whistleblowing.

Dopo aver completato la segnalazione, il Segnalante potrà in ogni momento, attraverso il sistema “*Comunica whistleblowing*”:

- integrare la segnalazione con ulteriori informazioni;
- comunicare con il Responsabile Whistleblowing.

6.2 COMPILAZIONE DA PARTE DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL SEGNALANTE

Nel caso in cui una segnalazione sia comunicata verbalmente ad un soggetto diverso dal Responsabile Whistleblowing, il destinatario deve compilare un verbale contenente quanto riferito, da sottoporre all'attenzione del Segnalante per la verifica e l'eventuale rettifica. Il verbale deve essere sottoscritto dal Segnalante per confermarne il contenuto. Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, il destinatario deve consegnare il verbale sottoscritto al Responsabile Whistleblowing, dando contestuale notizia al Segnalante della trasmissione della segnalazione, per l'inserimento nel sistema “*Comunica Whistleblowing*”, nel rispetto del principio di riservatezza dell'identità del Segnalante.

In caso di segnalazione scritta, pervenuta ad un soggetto diverso dal Responsabile Whistleblowing, il destinatario della stessa dovrà inviarla al Responsabile Whistleblowing che avrà il compito di inserirle a sistema.

La stessa gestione è prevista per eventuali segnalazioni inviate per posta ordinaria all'attenzione della Funzione Internal Audit.

Le segnalazioni verbali, inoltre, possono essere raccolte di persona durante un incontro richiesto dal Segnalante al Responsabile Whistleblowing, scrivendo all'indirizzo e-mail *segnalazioni@esselunga.it*.

Il Responsabile Whistleblowing è tenuto a compilare un verbale della segnalazione, la cui gestione è analoga a quanto sopra descritto.

| |
|--|
| ESS_PR-ALS-006 |
| DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI |
| GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI |
| VERSIONE 01 – 15/07/2023 |

6.3 ANALISI DELLA SEGNALAZIONE

6.3.1 Segnalazioni analizzate dal Responsabile Whistleblowing

Tutte le segnalazioni inserite nel sistema informatico sono oggetto di analisi da parte del Responsabile Whistleblowing.

L'analisi della segnalazione avviene in due momenti:

- una fase di analisi preliminare;
- una fase istruttoria.

Nello svolgimento dell'analisi preliminare delle segnalazioni, il Responsabile Whistleblowing potrà avvalersi, per specifici aspetti trattati nelle stesse e qualora ritenuto necessario, del supporto e della collaborazione delle funzioni aziendali competenti nella materia oggetto della segnalazione e, all'occorrenza, di organi di controllo o professionisti esterni alle società del Gruppo Esselunga, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati. In tale fase viene svolta una valutazione dell'esistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità.

L'analisi di una segnalazione può determinare la chiusura della stessa, prima della fase istruttoria, nei casi in cui la segnalazione:

- è troppo generica, non verificabile e priva degli elementi necessari per una successiva indagine e non vi è possibilità per il Responsabile Whistleblowing di contattare il Segnalante per ottenere maggiori informazioni sull'evento segnalato;
- ha ad oggetto tematiche che non rientrano nell'applicazione del presente documento (es. reclami dei clienti in merito a questioni di tipo commerciale). In tal caso, dopo la chiusura, la segnalazione è trasmessa alle Direzioni aziendali competenti nella tematica oggetto di segnalazione;
- riguarda eventi sui quali insistono delle indagini in corso da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto gli organi competenti interni si astengono dallo svolgere ulteriori attività di indagine;
- ha ad oggetto eventi già segnalati in altre segnalazioni, in assenza di ulteriori dettagli rispetto a quanto già notificato.

Se sono forniti elementi sufficienti e la segnalazione è ritenuta pertinente, il Responsabile Whistleblowing inoltra la segnalazione all'OdV/al Comitato Etico che, per competenza, la analizzano e valutano se procedere alla fase istruttoria.

La fase istruttoria è una seconda fase di analisi che prevede lo svolgimento di approfondimenti mirati ad accertare, in modo oggettivo, la fondatezza del contenuto della segnalazione.

| |
|--|
| ESS_PR-ALS-006 |
| DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI |
| GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI |
| VERSIONE 01 – 15/07/2023 |

In tale fase l'OdV e il Comitato Etico svolgono, a seconda dell'ambito della segnalazione, delle attività di indagine tramite il Responsabile Whistleblowing con il supporto dei Responsabili delle funzioni aziendali con competenza sull'oggetto della segnalazione.

Terminata la fase istruttoria la segnalazione viene chiusa e viene dato un riscontro al Segnalante in merito all'esito della segnalazione.

6.3.2 Segnalazioni relative a soggetti in posizioni di conflitto di interessi

Qualora il Segnalato coincida con il Responsabile Whistleblowing, o nel caso in cui il Responsabile Whistleblowing abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, la segnalazione sarà veicolata direttamente all'OdV/al Comitato Etico per competenza che valuteranno, in autonomia, la pertinenza della stessa e decideranno se procedere con la fase istruttoria. Se la segnalazione è ritenuta fondata, dovrà essere portata all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Esselunga che, dopo le necessarie verifiche e approfondimenti, riferirà dell'accaduto al Consiglio di Amministrazione di Esselunga.

Nel caso in cui il Segnalato, invece, coincida con un membro del Comitato Etico/dell'OdV o nel caso in cui un membro del Comitato Etico/OdV si trovi in una posizione di potenziale conflitto rispetto a quanto contenuto nella segnalazione, la stessa sarà valutata e gestita dai restanti membri del Comitato Etico/OdV.

Eventuali segnalazioni relative ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione di una delle società del Gruppo Esselunga sono comunicate al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Esselunga e dallo stesso analizzate e gestite.

6.4 CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

Se, a seguito degli accertamenti effettuati, la segnalazione risulta fondata, in relazione alla natura della violazione, si provvederà a:

- coinvolgere le funzioni interessate per la definizione di eventuali iniziative da intraprendere, sanzioni da comminare³ o altri provvedimenti;

³ I provvedimenti disciplinari sono adottati nel rispetto di quanto previsto dal Sistema Disciplinare istituito dalla società del Gruppo interessata ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dal codice disciplinare applicato dalla società del Gruppo interessata, dalla normativa vigente e dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicato alla società del Gruppo interessata.

| |
|--|
| ESS_PR-ALS-006 |
| DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI |
| GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI |
| VERSIONE 01 – 15/07/2023 |

- valutare l'implementazione di eventuali azioni di miglioramento, da parte delle funzioni aziendali, nel caso in cui la segnalazione abbia evidenziato carenze del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi. In tal caso la funzione Internal Audit monitorerà l'attuazione delle stesse;
- valutare eventuali presupposti per presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Qualora, a conclusione dell'analisi, emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà chiusa dal Responsabile Whistleblowing/OdV/Comitato Etico con le relative motivazioni.

Omissis

Il Segnalante viene informato in merito all'esito della segnalazione entro i termini definiti dal D. Lgs. 24/2023.

6.5 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle segnalazioni è confidenziale.

Le segnalazioni e la documentazione di riferimento sono utilizzate solo per il tempo necessario per dare seguito alla gestione della segnalazione stessa e comunque non oltre i limiti previsti dalla normativa.

La documentazione è accessibile al Responsabile Whistleblowing/OdV/Comitato Etico, salvo i casi in cui i componenti degli stessi coincidano con i soggetti segnalati, direttamente coinvolti nella fase di valutazione della pertinenza della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Tale documentazione deve essere archiviata, a cura del Responsabile Whistleblowing/OdV/Comitato Etico, nel rispetto delle norme e delle procedure aziendali vigenti tramite piattaforma informatica “*Comunica Whistleblowing*” e tramite i sistemi messi a disposizione dall'azienda dotati di adeguate misure di sicurezza che garantiscono la riservatezza e la protezione dei dati.

6.6 REPORTISTICA SULL'ANALISI DELLA SEGNALAZIONE

Omissis

| |
|--|
| ESS_PR-ALS-006 |
| DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI |
| GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI |
| VERSIONE 01 – 15/07/2023 |

7 GARANZIA DI RISERVATEZZA E MISURE DI TUTELA

Il Gruppo Esselunga garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, dei soggetti diversi dal Segnalante (ossia i facilitatori e le persone menzionate nella segnalazione stessa), oltre a quella del contenuto della segnalazione.

La segnalazione è processata in modalità anonima, i flussi di comunicazione adottati per la gestione della segnalazione stessa e le misure di sicurezza tecnico-organizzative applicate sono tali da consentire il rispetto del principio di riservatezza, anche ricorrendo a strumenti di crittografia, laddove possibile. Inoltre, le segnalazioni sono gestite nel rispetto dei principi fondamentali in tema di protezione dei dati personali (ad esempio limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati).

L'identità del Segnalante, laddove da questi indicata nel testo della segnalazione o laddove sia desumibile dalla segnalazione stessa, potrà essere conosciuta solo dal Responsabile Whistleblowing/OdV/Comitato Etico e non potrà essere rivelata a terzi, senza il consenso del Segnalante, se non strettamente necessario per dare seguito alla gestione della segnalazione.

In riferimento alle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del D. Lgs. 231/01 o la commissione di illeciti, atti e omissioni legati a violazione della normativa europea, si faccia riferimento a quanto definito nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 per i divieti di ritorsione.⁴

È inoltre tutelata la persona segnalata ingiustamente per mezzo di segnalazioni illecite, ossia avanzate a danno dell'immagine e della reputazione di un soggetto, attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari⁵ in carico al Segnalante in malafede, qualora questi sia dipendente di una società del Gruppo.

Si precisa che, a tutela della riservatezza della persona che segnala le violazioni, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (esempio: diritto alla cancellazione) non possono essere esercitati. In tale ipotesi i diritti in questione possono essere esercitati per il tramite del Garante della protezione dei dati personali.

Infine, nel caso in cui venissero accertati comportamenti di violazione dei doveri di riservatezza o atti ritorsivi nei confronti dei segnalanti, è prevista l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei responsabili di tali comportamenti illeciti secondo

⁴ Potrebbero costituire ritorsioni tutti i comportamenti, anche tentati o minacciati, posti in essere verso il Segnalante a causa della segnalazione effettuata, che provocano, o possono provocare, un danno ingiusto al Segnalante stesso. A titolo esemplificativo possono costituire atti di ritorsione: il licenziamento, le note di demerito, gli atti discriminatori.

⁵ I provvedimenti disciplinari sono adottati nel rispetto di quanto previsto dal Sistema Disciplinare istituito dalla società del Gruppo interessata ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dal codice disciplinare applicato dalla società del Gruppo interessata, dalla normativa vigente e dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicato alla società del Gruppo interessata.

| |
|--|
| ESS_PR-ALS-006 |
| DIREZIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI |
| GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI |
| VERSIONE 01 – 15/07/2023 |

quanto previsto nel sistema disciplinare di cui all'art.6, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 231/2001. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali.

8 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna, cui il Segnalante può rivolgersi in presenza delle condizioni esplicitate all'art. 6 del D. Lgs. 24/2023, cui si rimanda. L'accesso al canale di segnalazione è disponibile sul sito istituzionale di ANAC.

Inoltre, il Segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione a seguito di una segnalazione effettuata può comunicare l'accaduto all'ANAC secondo quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 24/2023, al fine di permettere a quest'ultima di svolgere gli accertamenti previsti dalla normativa ed eventualmente irrogare una sanzione al soggetto che ha messo in atto la misura ritorsiva.

9 ALLEGATI

Non sono presenti allegati.

10 STORIA DELLE MODIFICHE

Omissis